

12/11/2000



Comune di Portogruaro
(Provincia di Venezia)

SubA
Allegato alla deliberazione

del C.C.

Nr. 116 di data 04/09/2000

IL SEGRETARIO GENERALE



REGOLAMENTO
AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA
SVOLTI CON AUTOVETTURA
(TAXI - NOLEGGIO CON CONDUCENTE)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla l.r. n.22/96:

- a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all'art.3 della l.r. n.22/96 e all'art.86 del D.L.vo 30.4.1992 n.285;
- b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art.4 della l.r. n.22/96 e all'art.85 lett. b) del D.L.vo n.285/92.

Art.2 Definizione dei servizi

1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente con autovettura sono autoservizi pubblici non di linea e in quanto tali provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di taxi individuale ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge a una clientela indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale, per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l'assenso del conducente.

3. Il servizio di taxi collettivo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sè da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto, si rivolge a una clientela indifferenziata su percorsi flessibili; all'interno dell'area comunale la prestazione del servizio è obbligatoria.

4. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purchè la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

TITOLO II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art.3 Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art.4 Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovettura con conducente sono disciplinati dalla legge regionale (art.15 c.2 l.r. 30.6.1996 n.22).

Art.5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di licenze o autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di taxi o noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art.14 della l.r. n.22/96.

2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
- b) certificato di iscrizione dell'organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
- c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o l'autorizzazione, ai sensi dell'art.15 c.16 l.r. 22/96;
- d) copia del contratto registrato, con il quale l'uso dell'autovettura è conferito all'organismo in parola (comodato o altro negozio giuridico idoneo)
- e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti;
- f) dichiarazione circa la permanenza in capo al conferente del possesso dei requisiti di idoneità prescritti.

4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta ed espletate le opportune verifiche, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito

l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità della licenza o dell'autorizzazione in capo al conferente.

5. A tal fine nella licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. Nell'anno in parola è computato l'eventuale periodo di preavviso del recesso.

TITOLO III

ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.6 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea; per gli extracomunitari è sufficiente il permesso di lavoro autonomo in Italia;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art.7;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art.8;
- d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA di Venezia;
- e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
- f) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune (nel caso del servizio taxi);
- g) non svolgere attività incompatibili con il servizio di taxi o con quello di noleggio con conducente;
- h) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- i) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- l) disporre almeno di una rimessa, ai sensi dell'art.2 c.4, sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art.7 Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non sia incorso in uno dei provvedimenti o procedimenti di cui all'allegato 1 del D.L.vo 8.8.1994 n.490 e successive modifiche e integrazioni;
- b) non sia stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure di liquidazione, ai sensi dell'art.22 c.3 della L.R. 22/96 nell'ultimo quinquennio.

Nei casi sopraelencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa;

- c) non sia incorso in provvedimenti di revoca di precedente licenza o autorizzazione da parte del Comune.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art.5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo;
- d) dai collaboratori familiari di cui all'art.27.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art.8 Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.10 della l.r. n.22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Venezia.

TITOLO IV

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art.9 Commissione consultiva comunale - funzioni

1. Ai sensi dell'art.13 comma 2 della l.r. n.22/96 è istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine a:

- a) emanazione di regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea;
- b) determinazione dei contingenti;
- c) individuazione delle località di stazionamento;
- d) determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente;
- e) definizione di turni e orari del servizio taxi;
- f) modalità di espletamento del servizio di taxi collettivo e obiettivi di qualità del servizio;
- g) sospensioni, revoche e decadenze di licenze e autorizzazioni;
- h) bandi di concorso di cui all'art.15.

2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere rinnovato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità a fini istruttori.

Art.10 Commissione Consultiva Comunale - composizione e nomina

1. La Commissione consultiva è costituita da 7 membri, nominati dal Sindaco:

Presidente

- Sindaco o assessore competente

Componenti

- il responsabile dell'area competente, o un suo delegato;
- un rappresentante della Provincia di Venezia, da questa designato;
- un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore taxi;
- un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore noleggio con conducente con autovettura;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori dipendenti del settore del trasporto di persone maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale all'uopo incaricato.

2. Qualora le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina scegliendo tra le candidature proposte.

3. Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni e gli enti competenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.

Art.11 Commissione comunale consultiva - funzionamento

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno tre membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.

4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della commissione: esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

5. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni consiliari.

6. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, con le stesse procedure di cui all'art.10.

7. La Commissione è nominata dal Sindaco entro 45 giorni dal proprio insediamento. Sino all'entrata in funzione della nuova commissione resta in carica la precedente.

TITOLO V

CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.12 Contingenti

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono determinate nel numero di 8, in attesa del provvedimento della Giunta Regionale, così come previsto dall'art.6 della L.R. n.22/96;
2. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 4, in attesa del provvedimento della Giunta Regionale, così come previsto dall'art.6 della L.R. n.22/96.

TITOLO VI

RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art.13 Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art.6.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. Il concorso è indetto dall'autorità comunale entro sessanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.

Art.14 Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso (come previsti dal presente regolamento);
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) le materie d'esame;
 - f) i criteri per la valutazione dei titoli;
 - g) le modalità di utilizzo e validità della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando, approvato dal Sindaco o da suo delegato, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia, nonché nel BUR Veneto.

Art.15 Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale, sottoscritte dal richiedente, e in esse devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente, eventuale lingua straniera prescritta per la prova d'esame.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi delle leggi n.15/68 e n.127/97, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio, fornire la documentazione relativa ad eventuali titoli valutabili o

di preferenza (eventualmente sostituibile con apposita dichiarazione sostitutiva, ove consentito dalla legge).

3. In materia di certificazioni amministrative e dichiarazioni sostitutive si applica il D.P.R. 20.10.1998 n.403.

Art.16 Commissione di concorso.

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art.14 del presente regolamento, la Giunta nomina apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta dal Responsabile dell'Area competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale.

3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata r.r. inviata al domicilio indicato nella domanda, almeno 20 gg. prima della data stabilita per la prova.

6. Il punteggio massimo assegnabile per la prova d'esame è pari a 30 (trenta); l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo. La prova si intende superata quando il candidato abbia raggiunto un punteggio almeno pari a 21.

7. Alle prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

8. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione alla Giunta Comunale.

Art.17 Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) l'anzianità di titolarità di precedente licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente;
- b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o di noleggio con conducente (in veste di sostituto, di collaboratore o di dipendente di impresa di noleggio con conducente);
- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- d) i titoli di studio;

e) i carichi di famiglia.

2. Complessivamente può essere assegnato per titoli un punteggio massimo di 30 punti e costituiscono titoli di preferenza a parità di punteggio:

- a) disporre o impegnarsi a disporre, sin dal momento dell'inizio del servizio, di autovettura attrezzata al trasporto dei soggetti portatori di handicap
- b) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per il medesimo periodo;
- c) l'essere titolari di licenza comunale per servizio taxi o di autorizzazione per servizio di noleggio con conducente, per il passaggio da un'attività all'altra, fatto salvo quanto previsto dall'art.17, comma 3, della L.R. n.22/96;
- d) l'essere socio di cooperativa costituita per l'esercizio di attività di taxi o noleggio con conducente;
- e) a parità di altri titoli, l'anzianità di età.

3. Ai sensi dell'art.45, nei casi ivi previsti, il titolo di preferenza di cui alla lettera a) del c.2 che precede può essere prescritto come requisito per la partecipazione al concorso.

Art.18 Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:

- a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
- c) eventuale conoscenza di lingue straniere.

2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Art.19 Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione; entro detto termine di validità deve essere fatta la comunicazione all'interessato dell'assegnazione.

2. Le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le graduatorie medesime sino al loro esaurimento.

Art.20 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il Responsabile di Area o suo delegato, entro 30 giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio delle licenze di taxi e autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine massimo di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.6. E' fatta salva a sensi di legge l'acquisizione d'ufficio degli atti pubblici.

2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al DPR 26.4.1992 n.300 e al DPR 9.5.1994 n.407.

Art.21 Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. In ogni momento possono essere effettuate verifiche circa la permanenza dei requisiti, anche nel corso del quinquennio, attraverso accertamento d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali.

3. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.

4. La licenza e l'autorizzazione possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità quinquennale, nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art.22 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro trenta giorni dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a sette mesi solo in presenza di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio, dovuta a causa di forza maggiore non imputabile all'interessato.

TITOLO VII

TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art.23 Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa.

2. Il trasferimento di licenze per il servizio di taxi o di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è autorizzato dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno d'età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro 6 mesi dall'accertamento dell'impedimento permanente.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art.24 Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso, devono:

- a) trasferire la licenza o autorizzazione ad uno degli eredi medesimi, qualora in possesso dei requisiti prescritti, il quale potrà esercitare con le modalità di cui all'art.14 della l.r. n.22/96;

oppure

- b) trasferire entro il medesimo termine di due anni ad altro soggetto purchè iscritto nel ruolo di cui all'art.10 della l.r. n.22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti.

4. Gli eredi minori del titolare di licenza o autorizzazione possono farsi sostituire da persona iscritta nel ruolo di cui all'art.10 della l.r. n.22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento del 22° anno di età, ai sensi dell'art.16 c.2 della l.r. n.22/96, dell'art.116 del C.d.S. e art.311 del regolamento del C.d.S.

5. Per il concetto di nucleo familiare si fa rinvio alla l.r. 10/96 (art.2 c.4) e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui ai precedenti commi vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

7. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 4, devono presentare al competente ufficio comunale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.6 o dichiarazione sostitutiva (unitamente all'istanza/comunicazione).

8. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art.25 Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art.10 della l.r. n.22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Venezia ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962 n.230.

3. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare entro 24 ore la comunicazione di sostituzione alla guida all'ufficio competente. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4, nonché l'accettazione del sostituto.

Art.26 Collaboratori familiari di titolari di licenza o autorizzazione e dipendenti.

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del codice civile.

2. Oltre alla documentazione comprovante il possesso, da parte del collaboratore familiare, dei requisiti di idoneità morale di cui all'art.6 e dei titoli di idoneità professionale (se addetto alla guida del veicolo) di cui all'art.8, va presentata, prima dell'inizio della collaborazione, la seguente documentazione:

- a) atto notarile (scrittura privata autenticata) comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (gradi di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975 n.576 e nel rispetto delle disposizioni del decreto legge 853/84 convertito con legge 17 febbraio 1985 n.17.
- b) certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la CCIAA;
- c) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante la presa d'atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare;
- d) in materia di certificazioni amministrative e dichiarazione sostitutive si applica il D.P.R. 20.10.1998 n.403;

3. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, anche di dipendenti dei quali va fornito al Comune, prima dell'immissione in servizio del dipendente, il nominativo dello stesso, la documentazione comprovante il possesso dell'idoneità professionale di cui all'art.8 e l'appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la società di assicurazione ha preso atto che l'autovettura è condotta anche dal dipendente.

4. L'ufficio comunale, per quanto di competenza:

- a) effettua le verifiche di legge circa l'eventuale esistenza di misure di prevenzione previste dall'art.3 della L.27.12.1956 n.1423;
- b) segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata alla licenza o autorizzazione rilasciata per il servizio taxi o noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare o dipendente, indicandone il nominativo.

5. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente trasmette al titolare della licenza o autorizzazione apposita comunicazione di nulla osta e la allega in copia alla licenza o autorizzazione.

TITOLO VIII

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art.27 Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non ecceda le capacità della vettura nè rischi di danneggiarla;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alle dimensioni dell'autovettura;
- e) applicare sul mezzo i distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio (o copia autentica), sempre aggiornati, nonché copia del presente regolamento, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- l) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di 24 ore presso l'ufficio di Polizia Urbana;
- m) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art.169 comma 6 del D.L.vo n.285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- n) comunicare il cambio di residenza entro il termine di 10 giorni, se titolare di licenza o autorizzazione;
- o) comunicare al Comune eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
- p) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- q) trasportare anche persone ammalate, purchè il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione;
- r) dare tempestivamente, e comunque entro le 48 ore, comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro nonché in ogni caso di sostituzione o di assenza dal servizio, ai sensi degli artt.28 e 47 del presente regolamento;

- s) sottoporre l'autoveicolo a qualsiasi visita che l'autorità comunale ritenga opportuno compiere.

Art.28 Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi.

1. Oltre agli obblighi di cui all'art.27 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:

- a) mettersi a disposizione del primo richiedente quando si trova in servizio, salvo che il veicolo sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione di "fuori servizio". Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale;
- b) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
- e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
- f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti.

Art.29 Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente.

1. Oltre agli obblighi di cui all'art.27, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (prezzo, ora e luogo convenuti), salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate;
- b) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza.

Art.30 Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio.

1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
- c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art.27 comma 1 lettera m) del presente regolamento.

2. In particolare il taxista ha diritto di:

- a) rifiutare la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
- b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolubile.

3. L'avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma 2 comporta motivata nota informativa indirizzata all'ufficio comunale competente.

Art.31 Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio.

1. E' fatto divieto ai conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità del D.L.vo n.285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n.495/92, nonché del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sulla pubblicità
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- l) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea
- m) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea.

Art.32 Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi.

1. Oltre ai divieti di cui all'art.31 all'esercente il servizio taxi è fatto divieto di:

- a) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
- b) effettuare servizi di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
- c) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
- d) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differiti;
- e) effettuare corse che comportino l'allungamento del proprio orario di servizio oltre 30 minuti, nel caso in cui vi siano altre autovetture libere che possano effettuare il servizio richiesto, salvo che abbia iniziato la corsa;
- f) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;
- g) prelevare la clientela o iniziare il servizio nel territorio esterno all'area comunale.

Art.33 Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente.

1. Oltre ai divieti di cui all'art.31 all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previsti per i taxi e altri servizi pubblici.

TITOLO IX

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE.

Art.34 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.1992.

Art.35 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi.

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art.34, le autovetture adibite al servizio taxi devono:

- a) avere idonea agibilità;
- b) avere un bagagliaio di idonea capacità;
- c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- d) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art.37 del presente regolamento;
- e) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e in modo ben visibile: esso deve essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
- f) essere di colore bianco, come disposto dal decreto Ministero Trasporti 19.11.1992, se immatricolate in data successiva al 31.12.1992;
- g) recare negli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero progressivo assegnato dal Comune, lo stemma, il nome del Comune e la scritta in colore nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza;
- h) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura "taxi";
- i) recare, se collegato a un ponte radio, ben visibile sui parafranghi anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato dal Comune.

Art. 36 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente.

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art.34, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere idonea agibilità;
- b) avere un bagagliaio di idonea capacità;
- c) essere collaudate per non meno di 4 posti escluso il conducente;

- d) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggjo" nonchè una targa collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale ed un numero progressivo. La forma di detti contrassegni è stabilita dal Comune, il quale può anche impegnarsi a fornire le targhe, dietro rimborso delle spese
- e) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- f) essere di colore scuro determinato dal Comune e, comunque, di colore diverso dal bianco.

Art.37 Tassametro per il servizio taxi e tariffari.

1. Il tipo di tassametro omologato, approvato dal competente ufficio comunale, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
- c) indicare l'esatto importo in lire italiane ed in euro (a far data da quando saranno applicabili le relative disposizioni):

2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro, prima di essere posto in uso, è sottoposto a verifica, da parte del personale di Polizia Municipale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.

4. Il Comando Polizia Municipale può eseguire, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la verifica del tassametro. La verifica dovrà essere eseguita su un percorso misurato, in normale assetto di marcia e con i pneumatici conformi alle prescrizioni di legge. Sarà ammessa una tolleranza del 2% (ml.20) in meno su ml. 1.000 (mille) percorsi. I titolari di licenza, qualora venga riscontrata l'irregolarità del funzionamento del tassametro, incorreranno nelle altre sanzioni eventualmente previste dalla legge.

5. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.

6. Il tassametro deve altresì essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente.

7. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

8. L'esistenza di ogni eventuale supplemento è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti nel cruscotto dell'autovettura.

9. In caso di avaria del tassametro, il taxista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso

l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

10. Il taxista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

10. Il taxista è tenuto inoltre a notificare all'ufficio comunale anzidetto ogni eventuale modificazione degli pneumatici delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.

Art.38 Controlli sui veicoli.

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente sono sottoposti a controllo da parte del competente ufficio comunale prima dell'immissione in servizio, alla scadenza quinquennale, nonché in ogni momento risulti opportuno, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 34, 35 e 36 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, l'autorità comunale provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

3. I titolari di licenza o autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati dall'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art.39 Avaria dell'autovettura.

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art.40 Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli.

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di taxi e noleggio di autovettura con conducente il Sindaco potrà definire un numero di licenze e autorizzazioni eccedente il contingente

come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.

2. Il Sindaco stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

3. L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.

4. Tali autovetture sostitutive, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche, saranno abbinate a speciale licenza o autorizzazione non cedibile a terzi separatamente dalla licenza principale.

5. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

Art.41 Radiotelefono.

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.

2. Il servizio centralizzato di radio taxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario per il taxista a raggiungere il luogo di chiamata, fatto salvo le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica.

3. La prenotazione del servizio taxi è consentita solamente tramite richiesta indifferenziata di chiamata radio taxi da effettuarsi entro le ventiquattr'ore precedenti.

TITOLO X

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art.42 Posteggi di stazionamento taxi.

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) individuate con ordinanza sindacale, sentita la Commissione di cui al titolo IV, nel rispetto del D.L.vo n.285/92 e del regolamento comunale TOSAP (attualmente l'occupazione è esente da tassa)

2. I taxisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

Art.43 Turni e orari del servizio taxi.

1. Il servizio taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, previo parere della Commissione di cui al titolo IV. Spetta all'ufficio comunale competente il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché l'organizzazione del servizio stesso.

2. I taxisti sono tenuti a osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi e orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno giornaliero e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a otto ore.

3. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi turni speciali, dietro richiesta comprovata da apposita certificazione.

4. Possono essere definite diverse modalità dell'effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi e imprevedibili. Le condizioni e modalità di attivazione del servizio di emergenza possono consistere in particolare in:

- a) prolungamento dell'orario;
- b) soppressione del turno di riposo o entrambe le disposizioni.

Art.44 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente.

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela, come previsto dal precedente art.2 c.4.

Art.45 Trasporto di soggetti portatori di handicap.

1. I titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli ai soggetti portatori di handicap.
2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle licenze e autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. Almeno un veicolo per il servizio taxi e uno per il servizio di noleggio con conducente devono essere attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In mancanza, l'autorità comunale, sentita la Commissione, può riservare una licenza a chi possa disporre di autovettura attrezzata allo scopo.
4. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 24.4.1978 n.384.

Art.46 Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi nonchè i relativi supplementi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale, previo parere della Commissione consultiva, in relazione ai costi d'esercizio quali: remunerazione dell'attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di trazione, di manutenzione, ammortamento, nonchè sulla base di eventuali disposizioni statali, regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia. Le tariffe taxi sono sottoposte a verifica annuale e possono essere modificate, su richiesta delle associazioni di categoria o direttamente dagli interessati, sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, con delibera della Giunta Comunale. Con la medesima deliberazione vengono individuate, nell'ambito del territorio comunale, le zone urbane in cui applicare la tariffa a base multipla, nonchè le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi, non cumulabili tra loro. Sono altresì stabilite le tariffe per il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, con obbligo per il conducente di trasportare gratuitamente cani guida per ciechi, nonchè le tariffe per il servizio di taxi collettivo di cui al successivo art.49.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione consultiva, in base ai criteri determinati, ai sensi dell'art.13 c.4. L.21/92, dal Ministero dei Trasporti con d.m. 20.4.1993 e successivi.
3. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca. In particolare, l'esistenza di eventuali supplementi va portata a conoscenza del pubblico secondo le disposizioni dell'art.37.
4. I passeggeri hanno diritto a scendere in qualsiasi momento dalla vettura, versando la quota indicata dal tassametro.

5. Il conducente può esigere il pagamento dell'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio allorchè i passeggeri smontino all'entrata di fabbricati che abbiano parecchie uscite, di teatri o di altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che i predetti passeggeri, oltre che la quota segnata dal tassametro, non depositino una congrua somma per trattenere a loro disposizione l'autoveicolo per il tempo ad essi necessario.

6. Per i percorsi superiori a 100 km (compreso il ritorno) è facoltà del conducente di richiedere il pagamento anticipato del 70% della presunta tariffa che il cliente dovrà corrispondere a corsa ultimata. In caso di risoluzione anticipata della prestazione (incidente o avaria del mezzo) il conducente tratterrà soltanto la somma risultante dal tassametro rimborsando al cliente l'eccedenza anticipata all'inizio del servizio.

Art.47 Ferie, assenze, aspettativa.

1. Ogni titolare di licenza o autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. La fruizione del congedo non è obbligatoria. L'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno 7 giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio. In caso di necessità, brevi periodi di ferie andranno comunicati come previsto al c.2, con adeguata motivazione.

2. Ogni assenza dal servizio, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le 48 ore dal suo inizio, indicandone altresì la durata, all'ufficio comunale competente.

3. Per coloro che non abbiano maturato un anno di anzianità, si computano due giorni e mezzo di ferie per ogni mese di servizio effettivamente prestato

4. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi. Al fine della cessione della licenza comunale al servizio taxi o dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere adeguatamente motivata e documentata.

Art.48 Servizi con caratteristiche particolari.

1. I titolari di licenza o autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, ecc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio taxi resta in ogni caso definito dal tassametro.

2. I titolari di licenza o autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dei clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art.49 Taxi collettivo.

1. Il Comune, sentita la Commissione Consultiva, individua appositi spazi e le necessarie infrastrutture logistiche realizzate a cura dei gestori del servizio, situati nei punti significativi di interscambio tra le varie mobilità di trasporto presenti nel territorio, da dedicare al servizio.
2. In tali strutture è consentita nei modi più opportuni, una canalizzazione collettiva dei potenziali utenti che intendano usufruire del servizio taxi a tariffa determinata e frequenza stabilita.
3. Tale facoltà e l'uso degli spazi assegnati, sono consentiti anche agli organismi nei quali i titolari di licenza sono associati.
4. Il Comune determina, sentito il parere della Commissione consultiva, su proposta degli organismi associativi le tariffe e le condizioni di trasporto del servizio offerto.

Art.50 Vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO XI

ILLECITI E SANZIONI

Art.51 Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Tutte le sanzioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada (artt.85 e 86 del D.L.vo 285/92) o in altre leggi o regolamenti speciali, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge regionale (art.24 l.r. 22/96).

2. Pertanto, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita in una somma variabile dal £ 100.000 a £. 400.000 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, nonché negli altri casi di inottemperanza alle norme di cui alla legge regionale e alle disposizioni contenute nel presente regolamento che non siano sanzionabili ai sensi del Codice della Strada o in leggi o regolamenti speciali.

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento in materia di sanzioni amministrativa si fa rinvio alla L.24.11.1981 n.689 e agli artt. 106 e segg. del TU 3.3.1934 n.383 e successive modificazioni.

Art.52 Sanzioni amministrative non pecuniarie. Decadenza della licenza o autorizzazione.

1. Salvo l'applicazione delle sanzioni penali, di quelle non pecuniarie previste dal Codice della strada e di quelle amministrative pecuniarie, l'autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi previsti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
- d) sostituisce abusivamente altri, o si fa sostituire abusivamente, nel servizio;
- e) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- f) non applica le tariffe in vigore;
- g) esercita un'altra attività incompatibile con lo svolgimento del servizio o comunque contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi o svolge il servizio in modo gravemente scorretto, tale da costituire pericolo per la sicurezza ed incolumità pubblica;
- h) è stato sanzionato o diffidato per altre irregolarità o infrazioni già due volte nell'arco di un anno.

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

3. L'autorità comunale competente, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione sentita la commissione di cui all'art.10.

4. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi. La sospensione è comminata comunque almeno sino a che non è eliminata la situazione di cui alla lettera g) del c.1.

5. L'autorità comunale sospende la licenza o l'autorizzazione nei casi di cui al p.II dell'allegato 1 del D.Lvo 8.8.1994 n.490 e successive modificazioni.

6. Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

7. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata. Si ha infrazione grave nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio entro i termini di cui all'art.22;
- b) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- c) mancato svolgimento del servizio per un periodo superiore a 90 giorni
- d) permanenza della situazione di incompatibilità di cui alla lettera g) del c.1 oltre i limiti massimi della sospensione.

Si ha recidiva reiterata quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di dodici mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso un'ulteriore infrazione; i periodi di sospensione non si computano. La licenza/autorizzazione può essere revocata anche per negligenza abituale nell'espletamento del servizio, accertabile ad esempio per ripetute sospensioni comminate nell'ultimo quinquennio.

8. Il Comune segnala al competente Ufficio provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.

9. Contro il provvedimento di sospensione o revoca della licenza o autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

10. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art.53 Decadenza della licenza o autorizzazione.

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.

2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.10, dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;

- b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art.24 del presente regolamento;
- c) per il venir meno dei requisiti di idoneità morale di cui all'art.7;
- d) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art.23 e 24 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi artt. 23 e 24.

3.La decadenza viene comunicata al competente ufficio provinciale M.C.T.C. e alla provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art.54 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza.

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII

RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO

Art.55 Reclami e ricorsi.

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, preferibilmente utilizzando gli schemi predisposti dal Comune.
2. I moduli sono consegnati al titolare della licenza o dell'autorizzazione e devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero della licenza o dell'autorizzazione rilasciata al titolare.
4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato al protocollo comunale.
5. L'autorità comunale entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante. Per le sanzioni consistenti in sospensione o revoca della licenza o dell'autorizzazione, va preventivamente acquisito il parere della commissione comunale, ai sensi e con le procedure dell'art.10.
6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.
7. Contro i provvedimenti, anche sanzionatori, del Comune, è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo la vigente normativa; in materia di ricorsi, contro le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, si applicano le disposizioni del Codice medesimo; ricorso contro gli atti del Comune per il recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie non spontaneamente pagate dagli obbligati entro i termini previsti, si applicano le speciali disposizioni di legge che regolano la materia (L.24.11.1981 n.689; R.D. 639/1910, ecc.)

Art.56 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - taxi e noleggio con conducente con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio taxi e noleggio con conducente con autovettura, il Comune in collaborazione con la Provincia attiverà periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela.
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la

Provincia per la realizzazione dei vari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

3. Sentita la Commissione di cui all'art.10, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito dall'utenza.

TITOLO XIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.57 Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art.58 Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere vigore le norme del regolamento comunale per il servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea il cui testo coordinato è allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 28.6.1993, per quanto attiene agli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente con autovettura.

2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art.59 Norma transitoria.

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

2. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, rilasciate direttamente a persone giuridiche o ad esse trasferite in conformità a quanto previsto dalla precedente normativa, devono essere trasferite entro il termine di cui sopra ai singoli, in possesso dei requisiti necessari e iscritti all'apposito ruolo, salvo facoltà di conferimento delle stesse all'organismo cui essi siano associati per la regolare prosecuzione dell'esercizio: a tale trasferimento non si applica quanto disposto dall'art.23.

3. Eventuali licenze o autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti dall'art.12 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

4. In sede di prima applicazione, la Commissione comunale di cui all'art.10 è nominata dal Sindaco entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.60 Esecutività del regolamento.

1. Il presente regolamento diventa esecutivo a seguito dell'approvazione da parte della Provincia ai sensi dell'art.7 della Legge regionale 30.6.1996 n.22.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Oggetto	pag. 1
Art.2 - Definizione dei servizi	pag. 1
TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO	
Art.3 - Titoli per l'esercizio dei servizi	pag. 2
Art.4 - Cumulo dei titoli	pag. 2
Art.5 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi	pag. 2
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	
Art.6 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 4
Art.7 - Idoneità morale	pag. 4
Art.8 - Idoneità professionale	pag. 5
TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	
Art.9 - Commissione consult.com.: funzioni	pag. 6
Art.10 - Commissione consult.com.: composizione e nomina	pag. 6
Art.11 - Commissione consult.com.: funzionamento	pag. 7
TITOLO V - CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	
Art.12 - Contingenti	pag. 8
TIOLO VI - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	
Art.13 - Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni ...	pag. 9
Art.14 - Bando di concorso	pag. 9
Art.15 - Presentazione delle domande	pag. 9
Art.16 - Commissione di concorso	pag. 10
Art.17- Titoli valutabili o di preferenza	pag. 10
Art.18 - Materie d'esame	pag. 11
Art.19 - Validità delle graduatorie	pag. 11
Art.20 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 11
Art.21 - Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 12
Art.22 - Inizio del servizio	pag. 12
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE...E SOSTITUZIONI...	
Art.23 - Trasferibilità per atto tra vivi	pag. 13
Art.24 - Trasferibilità per causa di morte del titolare	pag. 13
Art.25 - Sostituzione alla guida del taxi o dell'autovettura da noleggio	pag. 14
Art.26 - Collaboratori familiari di titolari ... e dipendenti	pag. 15
TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI	
Art.27 - Obblighi dei conducenti	pag. 16
Art.28 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi	pag. 17
Art.29 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con cond.	pag. 17
Art.30 - Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di nol.	pag. 17
Art.31 - Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di n.	pag. 18
Art.32 - Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi	pag. 18
Art.33 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autov.	pag. 19
TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONE DELLE AUTOVETTURE	
Art.34 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni ..	pag. 20
Art.35 - Caratteristiche specifiche per le autovetture servizio taxi	pag. 20
Art.36 - Caratteristiche specifiche per le autovetture servizio noleggio	pag. 20

Art.37 - Tassametro per il servizio taxi e tariffari	pag.	21
Art.38 - Controlli sui veicoli	pag.	22
Art.39 - Avaria dell'autovettura	pag.	22
Art.40 - Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli	pag.	22
Art.41 - Radiotelefono	pag.	23
TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO		
Art.42 - Posteggi di stazionamento taxi	pag.	24
Art.43 - Turni e orari del servizio taxi	pag.	24
Art.44 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio ..	pag.	24
Art.45 - Trasporto di soggetti portatori di handicap	pag.	25
Art.46 - Tariffe	pag.	25
Art.47 - Ferie, assenze, aspettativa	pag.	26
Art.48 - Servizi con caratteristiche particolari	pag.	26
Art.49 - Taxi collettivo	pag.	27
Art.50 - Vigilanza	pag.	27
TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI		
Art.51 - Sanzioni amministrative pecuniarie	pag.	28
Art.52 - Sanzioni amministrative non pecuniarie. Decadenza ..	pag.	28
Art.53 - Decadenza della licenza o autorizzazione	pag.	29
Art.54 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia, decadenza	pag.	30
TITOLO XII - RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO		
Art.55 - Reclami e ricorsi	pag.	31
Art.56 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti ...	pag.	31
TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE		
Art.57 - Norma finale	pag.	33
Art.58 - Abrogazione di precedenti disposizioni	pag.	33
Art.59 - Norma transitoria	pag.	33
Art.60 - Esecutività del regolamento	pag.	33